SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2235-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE SAPORITO)

Comunicata alla Presidenza l'8 aprile 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per il rinvio delle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali della primavera 1983 e per l'abbinamento delle elezioni regionali, provinciali e comunali nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1983

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, contiene innanzitutto le norme per il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e comunali previste nella primavera di quest'anno e per l'abbinamento in una unica data delle elezioni regionali, provinciali e comunali nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta; dispone, poi, in linea generale, l'allineamento al turno annuale delle elezioni amministrative con quello già stabilito per il rinnovo dei Consigli regionali che non può essere fissato prima del 25 giugno 1983, data delle precedenti elezioni.

La finalità del disegno di legge è di evitare che il corpo elettorale dei comuni dei territori interessati ai rinnovi dei consigli regionali sia chiamato due volte alle urne a distanza di breve tempo, con evidenti aggravi di bilancio e con notevole peso sul piano tecnico-organizzativo.

Con il disegno di legge si evita il doppio turno nelle Regioni sopracitate, ma si estende l'abbinamento alla stessa data delle elezioni regionali anche delle elezioni provinciali e comunali del resto del territorio nazionale che avrebbero dovuto avere luogo, in base alla norma generale, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, stabilendo così una coincidenza che risponde a motivi di opportunità.

Le disposizioni di cui sopra sono contenute nell'articolo 1, mentre all'articolo 2 viene riproposta una norma analoga a quella già votata dal Senato in sede di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, contenente disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Si tratta dello slittamento di 45 giorni dei termini per la deliberazione del bilancio per rispettare le disposizioni generali che limitano l'esercizio delle funzioni dei Consigli provinciali e comunali al 46° giorno prima della data delle elezioni per il loro rinnovo. Contestualmente si prevede lo slittamento dal 31 maggio 1983 al 15 luglio 1983 del termine per l'adozione della delibera relativa alla sovrimposta sul reddito dei fabbricati, previsto dall'articolo 19 del ricordato decreto-legge n. 55 in materia di finanza locale.

Infine con l'articolo 3 si autorizza il Governo a coordinare, entro un anno, in un unico testo, le disposizioni di legge vigenti in materia di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per definire una unica e più agevole fonte di disciplina del delicato settore.

Data l'urgenza dovuta alle scadenze previste dalla legge e tenuto conto degli obiettivi che il disegno di legge si prefigge, il relatore ne chiede un sollecito esame ed una rapida approvazione.

SAPORITO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le elezioni per la rinnovazione dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta possono aver luogo nella stessa domenica in cui vengono indette le elezioni per il rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

A tali fini la data per lo svolgimento delle elezioni provinciali e comunali può essere fissata, con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, e d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali interessate, anche in una domenica successiva al periodo 15 aprile-15 giugno.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in caso di abbinamento delle elezioni dei Consigli provinciali e comunali della Sardegna con quelle per il rinnovo del Consiglio della predetta Regione.

Per il contemporaneo svolgimento delle consultazioni previste nei precedenti commi si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1978, n. 156.

Le elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali che dovrebbero aver luogo in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno 1983 sono rinviate alla stessa domenica in cui verranno indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta.

Art. 2.

Per le Amministrazioni provinciali ed i Comuni di cui al precedente articolo 1 i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono prorogati di 45 giorni.

Il termine del 31 maggio 1983, previsto dal secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, è differito al 15 luglio 1983. La relativa deliberazione è immediatamente esecutiva.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate, con le disposizioni della presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni dei Consigli regionali nelle Regioni a statuto normale, dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.